



Sent. n. 60/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del I° Ref. Andrea Mazzieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37418** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad istanza del Sig.:

- **XXX**, nato a XXX, il XXX, residente a XXX, alla XXX, codice fiscale XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Musio (p.e.c.: musio.massimiliano@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato come in atti;

contro:

- **I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, codice fiscale 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (p.e.c.: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato come in atti;

nonché contro:

- **Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso ex art. 158 c.g.c.

Oggetto: riliquidazione del trattamento di quiescenza ai sensi dell'art. 54

	D.P.R. 1092/1973.	
	Visto il D.Lgs. n. 174/2016.	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa.	
	Udita, alla pubblica udienza del 5 marzo 2024, l’Avv. Ilaria De Leonardis per	
	l’I.N.P.S. mentre nessuno è comparso per il ricorrente e per il Ministero della	
	Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con ricorso depositato in data 8 settembre 2023, il Sig. XXX - deducendo	
	di aver prestato servizio nelle Forze Armate, di essere in congedo dal maggio	
	dell’anno 2009 e di essere titolare di pensione calcolata con il c.d. “sistema	
	misto” - ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “-accertare e	
	dichiarare che il ricorrente ha diritto alla riliquidazione della quota	
	retributiva della pensione tenendo conto dell’effettivo numero di anni di	
	anzianità maturati al 31.12.1995, con applicazione del 2,44 % per ogni anno	
	utile e, per l’effetto condannare parte resistente al pagamento delle differenze	
	sui ratei arretrati , sulla quota calcolata con il sistema retributivo, a decorrere	
	dalla data di collocamento in congedo sino al soddisfo, oltre interessi legali	
	e rivalutazione monetaria; - per l’effetto condannare l’INPS, in persona del	
	suo legale rappresentante p.t., a ricalcolare il trattamento pensionistico sino	
	al soddisfo oltre interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo	
	differenziale, rivalutazione monetaria su ogni singolo rateo pensionistico; -	
	condannare l’Ente convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari di	
	giudizio da distrarsi in favore del [...] procuratore antistatario”.	
	2. L’I.N.P.S. si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 23	
	febbraio 2024, nella quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione	
	2	

	passiva nonché la prescrizione del diritto del ricorrente o dei ratei di pensione,	
	quantomeno per il periodo precedente il quinquennio antecedente la messa in	
	mora, oltre al divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.	
	L'Istituto Previdenziale ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “- <i>in</i>	
	<i>via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'INPS, con</i>	
	<i>ogni conseguenziale provvedimento; - in mancanza, dichiarare prescritto il</i>	
	<i>diritto di parte ricorrente al conseguimento dei benefici economici richiesti</i>	
	<i>e/o in via ulteriormente gradata dichiarare prescritte le pretese differenze sui</i>	
	<i>ratei di pensione maturati, eventualmente dovuti, e non riscossi, relative al</i>	
	<i>periodo precedente il quinquennio antecedente la data ultima di costituzione</i>	
	<i>in mora; -in via gradata, fare applicazione del divieto di cumulo di interessi</i>	
	<i>e rivalutazione monetaria e, in ogni caso, rigettare la richiesta di</i>	
	<i>riconoscimento di quest'ultima difettando i presupposti di legge e la prova del</i>	
	<i>maggior danno; - con vittoria di spese e di onorari”.</i>	
	3. In data 26 febbraio 2024, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria	
	difensiva, nella quale ha osservato che la legittimazione passiva dell'I.N.P.S.	
	- ed il suo ruolo di parte sostanziale - conseguono alla competenza esclusiva	
	di detto Ente a provvedere su quanto reclamato dal Sig. XXX sulla scorta dei	
	dati comunicati dall'Amministrazione datoriale.	
	4. Il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, si	
	è costituito in giudizio con memoria depositata in data 27 febbraio 2024, nella	
	quale ha rappresentato la sopravvenuta riliquidazione del trattamento di	
	quiescenza mediante l'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 D.P.R.	
	1092/1973.	
	L'Ente Datoriale ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “ <i>fatti salvi gli</i>	

	<i>effetti connessi alla prescrizione quinquennale prevista dall'articolo 2 del</i>	
	<i>R.D. n. 295/1939, si formula domanda di declaratoria di cessazione della</i>	
	<i>materia del contendere, avendo questo Centro Nazionale Amministrativo</i>	
	<i>provveduto al ricalcolo del trattamento pensionistico in applicazione del</i>	
	<i>disposto di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. Con condanna del</i>	
	<i>ricorrente alla refusione di spese ed onorari di causa”.</i>	
	5. In data 4 marzo 2024, la difesa del ricorrente ha depositato una istanza di	
	rinvio della trattazione del giudizio, sul rilievo della mancata ricezione del	
	decreto di rivalutazione del trattamento di quiescenza in applicazione della	
	maggiore aliquota del 2,44%, e - in via subordinata - ha chiesto di riconoscere	
	gli arretrati dovuti con decorrenza dall'anno 2015, tenuto conto della diffida	
	trasmessa all'Istituto Previdenziale in data 7 luglio 2020.	
	6. All'udienza del 5 marzo 2024, l'Avv. Ilaria De Leonardis non si è opposta	
	all'accoglimento dell'istanza di rinvio del giudizio formulata dalla difesa del	
	ricorrente.	
	Questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha respinto l'istanza	
	di rinvio del giudizio.	
	Il giudizio è stato, quindi, definito come da dispositivo - letto all'esito della	
	camera di consiglio - di seguito trascritto.	
	7. In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione	
	passiva (<i>rectius</i> : di estraneità al rapporto pensionistico) sollevata dall'I.N.P.S.	
	Infatti, atteso il ruolo di ordinatore secondario di spesa ricoperto dall'Istituto	
	Previdenziale, lo stesso è stato correttamente evocato in giudizio dal	
	ricorrente.	
	8. Tanto precisato, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per la	
	4	

	declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine all’invocata	
	riliquidazione del trattamento di quiescenza con l’applicazione dell’aliquota	
	di cui all’art. 54, comma 1, D.P.R. 1092/1973.	
	A tal riguardo, viene in rilievo il principio di diritto espresso dalle Sezioni	
	Riunite di questa Corte con sentenza n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021, per	
	cui: <i>“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai</i>	
	<i>sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale</i>	
	<i>militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31</i>	
	<i>dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo</i>	
	<i>conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data,</i>	
	<i>con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.</i>	
	Orbene, il Sig. XXX - già appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri,	
	collocato in congedo dal 5 febbraio 2009 con oltre 20 anni di servizio e titolare	
	di pensione diretta ordinaria - vanta un’anzianità contributiva utile al 31	
	dicembre 1995, pari a 14 anni, 11 mesi e 14 giorni.	
	A tal riguardo, va dato atto che il Comando Generale dell’Arma dei	
	Carabinieri, in sede di autotutela, ha dato attuazione alla menzionata	
	pronuncia delle Sezioni Riunite riliquidando - giusta decreto n. 25 del 13	
	febbraio 2024 (v. Doc. 10 per il Ministero della Difesa) - il trattamento di	
	quiescenza del pensionato nell’importo annuo lordo di Euro 19.570,12 a	
	decorrere dal 5 febbraio 2009 (e di Euro 19.624,23 a decorrere dal 1° ottobre	
	2009) mediante l’applicazione dell’aliquota annua del 2,44% per il computo	
	della quota retributiva della pensione.	
	Ne consegue che la pretesa del ricorrente alla riliquidazione del trattamento	
	pensionistico mediante l’applicazione dell’art. 54 D.P.R. 1092/1973 - di cui le	
	5	

	Sezioni Riunite hanno fornito un’innovativa interpretazione, alla quale questo	
	Giudice intende aderire - può ritenersi soddisfatta.	
	9. Viene a questo punto in rilievo l’eccezione di prescrizione formulata	
	dall’I.N.P.S. (attesa l’intempestività di quella sollevata dal Ministero della	
	Difesa).	
	Quanto precede, anche in considerazione del fatto che l’Ente Datoriale - nel	
	disporre la riliquidazione del trattamento di quiescenza con il richiamato	
	decreto n. 25 del 13 febbraio 2024 - ha riconosciuto la spettanza degli arretrati	
	solo a far data dal 20 aprile 2017, sul rilievo dell’intervenuta prescrizione delle	
	differenze sui ratei pregressi.	
	Peraltro, l’eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dall’I.N.P.S. opera	
	anche a favore del Ministero della Difesa, atteso che tali enti - nelle rispettive	
	qualità di amministrazione liquidatrice della pensione (ordinatore primario di	
	spesa) e di effettivo erogatore del trattamento di quiescenza (ordinatore	
	secondario di spesa) - rappresentano, nel complesso, la figura dell’obbligato	
	passivo della prestazione previdenziale, e sono entrambi titolari di un interesse	
	a contraddire nel presente giudizio nonché passivamente legittimati nello	
	stesso.	
	Inoltre, se le menzionate Amministrazioni fossero considerate come soggetti	
	distinti e solidalmente coobbligati, gli effetti dell’eccezione di prescrizione	
	sollevata dall’una si estenderebbero, comunque, all’altra (v. Corte dei conti,	
	Sez. Giur. Sicilia, 10 marzo 2008, n. 786 per cui “[...] l’eccezione di	
	<i>prescrizione sollevata da un convenuto si estende agli altri convenuti [solo]</i>	
	<i>in presenza di responsabilità solidale [...], eccezione che dispiega i suoi effetti</i>	
	<i>anche a favore del coobbligato contumace, non avendo la stessa carattere</i>	
	6	

	<i>personale, in quanto diretta al riconoscimento di una situazione oggettiva</i>	
	<i>quale deve intendersi l'estinzione del diritto per il decorso del tempo [...]”).</i>	
	9.1. Tanto precisato, l’eccezione di prescrizione del diritto del ricorrente è	
	infondata, stante l’imprescrittibilità del diritto a pensione (art. 5 D.P.R.	
	1092/1973).	
	9.2. L’eccezione di prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio dalla	
	domanda amministrativa di riliquidazione della pensione formulata	
	dall’I.N.P.S. è, invece, fondata e può trovare accoglimento nei seguenti	
	termini.	
	L’imprescrittibilità del diritto a pensione non implica l’imprescrittibilità dei	
	singoli ratei in quanto dal rapporto pensionistico non discende un’unica	
	obbligazione, con oggetto una prestazione unitaria da eseguire ratealmente,	
	bensì una successione di obbligazioni scadenzate periodicamente, ciascuna	
	delle quali rappresenta la prestazione dovuta nel periodo considerato.	
	La prescrizione si verifica nel termine di cinque anni previsto generalmente	
	per i pagamenti periodici dall’art. 2948 c.c., e - con riferimento alle pensioni	
	dei dipendenti pubblici - dall’art. 2, comma 1, R.D.L. 295/1939, convertito	
	dalla L. 739/1939, come sostituito dall’art. 2 L. 428/1985.	
	Ai sensi dell’art. 143, comma 5, D.P.R. 1092/1973 il termine di prescrizione	
	previsto dal citato art. 2, comma 1, del menzionato regio decreto-legge “[...]	
	<i>non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della</i>	
	<i>pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza</i>	
	<i>dell'interessato”.</i>	
	Nel caso di specie, dalla documentazione depositata dal Ministero della Difesa	
	non consta che l’Amministrazione abbia notificato all’interessato l'originario	

	provvedimento di liquidazione della pensione, oggetto di impugnazione nel	
	presente giudizio.	
	Tuttavia, la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici - per quanto	
	attiene al valore differenziale tra l'importo dovuto in base alle previsioni	
	dell'art. 54 D.P.R. 1092/1973 e quello effettivamente liquidato - decorre dal	
	momento in cui il ricorrente poteva rilevare l'omessa o incompleta erogazione	
	dalla visione dei c.d. " <i>cedolini di pensione</i> ", inviati al pensionato e che	
	accompagnano il pagamento dei ratei periodici, e perciò dalla data di scadenza	
	di ciascuna rata (ovverosia, dalla data di inadempimento o di inesatto	
	adempimento della prestazione).	
	Invero, essendo i singoli ratei pensionistici soggetti a prescrizione	
	quinquennale decorrente dalla maturazione del relativo credito - ossia dalla	
	scadenza di ciascun rateo, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.	
	295, come modificato dalla L. 7 agosto 1985, n. 428 - il corso di ciascun	
	periodo prescrizioneale può essere validamente interrotto da parte del creditore	
	mediante uno degli atti a ciò idonei ai sensi dell'art. 2943 c.c.	
	Pertanto, deve dichiararsi la prescrizione del credito del ricorrente relativo alle	
	differenze sui ratei pregressi anteriori al 7 luglio 2015, essendo agli atti	
	l'istanza di riliquidazione del trattamento pensionistico notificata all'I.N.P.S.	
	il 7 luglio 2020 ed avuto riguardo al fatto che - attesa la solidarietà passiva tra	
	l'Istituto Previdenziale ed il Ministero della Difesa - l'interruzione della	
	prescrizione opera nei confronti di tutti i coobbligati (art. 1310, comma 1,	
	c.c.).	
	10. In conclusione, il ricorrente ha diritto a conseguire gli arretrati maturati in	
	data successiva al 7 luglio 2015 e costituiti dalla differenza tra i ratei	
	8	

	pensionistici spettanti in base alla disposta riliquidazione e quelli percepiti,	
	maggiorati - a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei - degli interessi legali	
	e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione	
	monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT (v. Corte dei	
	conti, SS.RR., 10/2002/QM).	
	11. Le spese di lite - determinate in base ai criteri ed ai (derogabili) parametri	
	previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e tenuto conto del valore indeterminabile	
	della domanda, del grado di complessità delle questioni giuridiche trattate	
	nonché del numero di scritti difensivi depositati - seguono la soccombenza e	
	si liquidano a carico del Ministero della Difesa - Comando Generale	
	dell'Arma dei Carabinieri e dell'I.N.P.S., in solido tra loro, nell'importo di	
	complessivi Euro 400,00 (quattrocento/00) oltre spese generali (15%), I.v.a. e	
	C.p.a. da distrarre in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi	
	antistatario.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione	
	monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37418 proposto dal	
	Sig. XXX, così provvede:	
	1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'invocata	
	riliquidazione del trattamento di quiescenza con l'applicazione, ai fini del	
	calcolo della quota retributiva, dell'aliquota annua del 2,44%;	
	2) riconosce il diritto del ricorrente a conseguire gli arretrati, costituiti dalle	
	differenze sui ratei pregressi maturati dal 7 luglio 2015, maggiorati - a	
	decorrere dalla scadenza dei singoli ratei - degli interessi legali e nei limiti	
	dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria,	
	9	

	calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;	
	3) dichiara la prescrizione del credito del ricorrente relativo alle differenze sui	
	ratei pregressi anteriori al 7 luglio 2015;	
	4) condanna il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei	
	Carabinieri e l'I.N.P.S. al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite in	
	favore del ricorrente - da distrarre al difensore dichiaratosi antistatario -	
	liquidate nella misura di Euro 400,00 (quattrocento/00), oltre spese generali	
	(15%), I.v.a. e C.p.a.	
	Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.	
	Depositata il 19.03.2024	
	Il Funzionario	Il Giudice
	Franca Maria Alfarano	Andrea Mazzieri
	f.to digitalmente (Franca Maria Alfarano)	f.to digitalmente (Andrea Mazzieri)
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	Depositata il 19.03.2024	
	Il Funzionario	Il Giudice
	Franca Maria Alfarano	Andrea Mazzieri
	f.to digitalmente (Franca Maria Alfarano)	f.to digitalmente (Andrea Mazzieri)
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di	
	10	

